

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-609	del 03/09/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di N. 3 BILANCE MICROANALITICHE mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip.	
Proposta	n. PDTD-2014-615 del 28/08/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 03 (tre) settembre 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di N. 3 BILANCE MICROANALITICHE mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip.

VISTE:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2014-2016., del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2014;
- la D.D.G. n. 23 del 14/02/2014 - Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2014 della Direzione Tecnica;

RICHIAMATI:

- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- l'art. 328 "Mercato elettronico" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE";
- l'art. 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia" approvato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012;

PREMESSO:

- che sulla base dei fabbisogni espressi dai Servizi Sistemi Ambientali delle Sezioni Provinciali di Bologna, Ravenna e Forli-Cesena vi è l'esigenza di provvedere alla fornitura di n. 3 bilance microanalitiche specifiche per pesata filtri e membrane PM10-PM2,5;
- che l'oggetto e le modalità di esecuzione della fornitura sono compiutamente descritti nelle Condizioni Particolari, Capitolato speciale e Scheda A - Disciplinare Tecnico, allegati sub A), B),

e C), al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che è stato quantificato in euro 50.000,00 (IVA esclusa), il valore del contratto;

CONSIDERATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., data l'attivazione del Bando "BBS-Beni specifici per la sanità";

RITENUTO:

- pertanto di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. della fornitura di "n. 3 bilance microanalitiche specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5" per i Servizi Sistemi Ambientali delle Sezioni Provinciali di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, da espletare mediante invio di RDO (Richiesta di offerta);
di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà l'offerta con il prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura;
- di approvare le Condizioni Particolari, il Capitolato speciale e la Scheda A - Disciplinare Tecnico, allegati sub A), B), e C), alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RdO che sarà inviata dall'Area Acquisizione Beni e Servizi della Direzione Generale e che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;

SU PROPRIA PROPOSTA:

- espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Direzionale;
- che Responsabile del procedimento è, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, la Responsabile dell'Area Attività Laboratoristiche, Dr.ssa Leonella Rossi;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per la fornitura di n. 3 bilance per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per i Servizi Sistemi Ambientali delle Sezioni Provinciali di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip S.p.A.;
- 2) di approvare le Condizioni Particolari, Capitolato speciale e Scheda A - Disciplinare Tecnico, allegati sub A), B), e C), alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di quantificare il valore dell'appalto in euro 50.000,00 (IVA esclusa);
- 4) di dare atto che si procederà all'invio di Richiesta di Offerta ad almeno 5 operatori economici abilitati al Bando "BBS beni specifici per la Sanità" individuati dal Responsabile del Procedimento;
- 5) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura;
- 6) di demandare l'individuazione dei termini di ricezione alla RDO che sarà inviata dall'Area Acquisizione Beni e Servizi della Direzione Amministrativa che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
- 7) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- 8) di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato;
- 9) di dare atto che il costo complessivo presunto per i beni di cui trattasi stimato in euro 50.000,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 61.000,00 avrà natura di "INVESTIMENTI", ed è a carico dell'esercizio 2014, ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Direzione Tecnica e che con il provvedimento di aggiudicazione saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

II DIRETTORE TECNICO

(F.to Dr. Franco Zinoni)

OGGETTO: RdO n. del - CIG

Ad integrazione della RdO n. del si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpa Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. 3 Bilance Microanalitiche specifiche per pesata filtri e membrane PM10-PM2,5 per le sedi di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, come disciplinato nel capitolato speciale e disciplinare tecnico allegato sub A).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 50.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

L'offerta non può essere parziale a pena di nullità.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta del fornitore consisterà in un'offerta tecnica ed un'offerta economica.

L'offerta tecnica del fornitore– a pena d'esclusione – dovrà consistere in :

- una scheda tecnica illustrativa di tutte le caratteristiche relative allo strumento nella configurazione proposta, comprensiva dei depliant e/o delle schede tecniche contenente tra l'altro le dimensioni, gli ingombri e i pesi della bilancia proposta, nonché la descrizione dettagliata sotto il profilo funzionale di tutti i componenti richiesti. Nell'offerta devono essere specificati il sistema di calibrazione interno ed eventuali sistemi per la regolazione automatica. Tale scheda dovrà essere inserita nel sistema del mercato elettronico della P.A. e confluirà nella virtuale "Busta B" (busta tecnica).

La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dell'Agenzia, comporterà esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all'apertura delle buste economiche.

L'offerta economica del Fornitore –a pena di esclusione-dovrà consistere in:

- un'offerta economica complessiva della fornitura, firmata digitalmente, secondo il modello generato dal Sistema.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il **criterio del prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura.**

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul sistema a presentarsi presso la sede di Via Po, 5 – Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpa è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

1. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
2. copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpa delle spese di bollo, secondo quanto previsto all'art. 20 del Capitolato speciale;
3. cauzione definitiva di Euro, importo pari al 10% del valore del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale importo può essere ridotto del 50% se la ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità secondo le norme EN ISO 9000;

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "BBS-Beni specifici per la sanità" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Leonella Rossi.

6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

Arpa si riserva la facoltà in casi non compromettenti la "par condicio" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, di invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale a completare o a fornire i chiarimenti in

ordine al contenuto delle schede tecniche prodotte, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 163/2006, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

Distinti saluti

Documenti allegati:

- Capitolato speciale e disciplinare tecnico

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 1 di 10

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per le sedi di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena di Arpa ER.

Importo a base di gara Euro 50.000,00 (IVA esclusa) **CIG** _____

Oneri per la sicurezza da rischio di interferenze: euro 0,00 (zero)

Le caratteristiche tecniche delle BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 sono riportate nella SCHEDA A che fa parte integrante del presente Capitolato.

Come specificato nella SCHEDA A, le bilance devono fare riferimento al metodo di campionamento e di misura del PM10 previsto dall'art. 7 del D.Lgs 13 agosto 2010 n° 155 e indicato nell'allegato VI, paragrafo 4, in accordo alla normativa europea EN 12341h e al metodo di campionamento e di misura del PM2,5 previsto dall'art. 7 del D.Lgs 13 agosto 2010 n° 155 e indicato nell'allegato VI, paragrafo 5, in accordo alla normativa europea EN 14907.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Con il Fornitore aggiudicatario sarà sottoscritto attraverso la piattaforma del mercato elettronico un contratto a decorrere dalla data di stipula del documento di accettazione della RdO. La consegna del bene deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni, come previsto al successivo art. 7.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 2 di 10

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle condizioni del bando di abilitazione del mercato elettronico di Consip "BSS – Beni specifici per la sanità" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 3 di 10

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
 6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 4 di 10

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate nella scheda A che fa parte integrante del presente atto;
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) essere prodotti da ditta certificata ISO 9001;
- d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
- e) La strumentazione deve essere fornita completa di ogni parte ed accessorio che ne consenta il completo funzionamento.
- f) Deve essere fornita e installata presso la diversi sedi di Arpa pronta per l'utilizzo.

Art. 7 – Consegna e collaudo

La consegna deve essere effettuata entro **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla stipula della RdO sul portale MEPA presso le sedi ARPA di:

- **Sezione provinciale Bologna**
Via Francesco Rocchi, 19 – 40138 BO
Tel 051 396211- 051 396221 / 051 396218 / 051 396224
- **Sede provinciale Ravenna**
Via Alberoni, 17-19 – 48100 RA
Tel 0544 210611
- **Sede provinciale Forli-Cesena**
Via Salinatore, 20 – 47121 Forlì
Tel. 0543 451411

in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Il collaudo sarà effettuato entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna della fornitura. Il collaudo tecnico funzionale verrà effettuato

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 5 di 10

presso le sedi di Arpa in presenza di un incaricato del Fornitore. Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

Art.8 – Garanzia

La garanzia della fornitura deve essere di almeno 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 9 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 11 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 6 di 10

di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 12- Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni sede di consegna e dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG e il CUP
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 7 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovute.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 7 di 10

Art. 13 -Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 7, ARPA potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14- Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 15 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 8 di 10

- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli "Subappalto" e "Divieto di cessione di contratto".

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 16 - Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 9 di 10

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 17- Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 19 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne

Capitolato speciale per la fornitura di N.3 BILANCE MICROANALITICHE specifiche per pesata filtri e membrane PM10 – PM 2,5 per Arpa ER

RdO n.

Pag. 10 di 10

l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpa equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 21 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

SCHEDA A

SPECIFICA TECNICA PER FORNITURA DI TRE BILANCE MICROANALITICHE SPECIFICHE PER LA PESATA DI FILTRI E MEMBRANE PM10 E PM2.5

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

Precisione di lettura	1 μ g
Campo di pesata	0 - 5 g minimo
Ripetibilità	$\pm 1 \mu$ g
Linearità	$\leq \pm 4 \mu$ g
Tempo di stabilizzazione	≤ 10 s

Nell'offerta devono essere specificati il sistema di calibrazione interno ed eventuali sistemi per la regolazione automatica.

Ogni bilancia oggetto della fornitura deve comprendere:

- una camera di pesata idonea per filtri e membrane di diametro 47 mm.
- una camera per la pesata di membrane e filtri di diametro pari ad almeno 90 mm,;
- le camere devono essere realizzate con materiali in grado di minimizzare le cariche elettrostatiche che influenzano la pesata (es. acciaio inox) e complete di tutti gli elementi e perfettamente compatibili con la bilancia offerta;
- n° 1 piattino di pesata per filtri di diametro pari a 47mm;
- n° 1 piattino di pesata per filtri di diametro pari a 70mm;
- n° 1 pinzetta speciale per filtri;
- Kit antistatico integrabile per neutralizzare le cariche elettrostatiche.
- una predisposizione di una porta seriale (RS232) r e/o porta USB e/o trasferimento dati wireless Bluetooth;

Ogni bilancia oggetto della fornitura deve avere:

- per ciascuna sua parte una garanzia del fornitore di almeno 24 mesi
- una taratura da eseguirsi al termine del collaudo con esito positivo, presso le sedi Arpa di consegna, con rilascio di certificato da parte di un centro di taratura convenzionato SIT o da parte della ditta stessa nel caso sia accreditata SIT o equivalente.

La fornitura deve comprendere , per ciascuna bilancia installata, almeno 1 giorno di formazione tecnica del personale dell'agenzia impiegato per l'utilizzo dello strumento. Tale formazione deve essere effettuata al termine del collaudo positivo dell'apparecchiatura.

Tutta la strumentazione deve essere conforme alla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente.

Tutte le parti devono essere coperte dalla garanzia di almeno 24 mesi del fornitore.

La ditta deve fornire tutta la documentazione tecnica relativa allo strumento nella configurazione proposta, comprensiva dei depliant e/o delle schede tecniche contenenti tra l'altro le dimensioni, gli ingombri e i pesi della bilancia proposta, nonché la descrizione dettagliata sotto il profilo funzionale di tutti i componenti richiesti.

Bando	BSS - Beni specifici per la sanità
Lotto/Categoria	Beni e servizi per la sanità
Metaprodotto	Bilance elettroniche analitiche

N. Proposta: PDTD-2014-615 del 28/08/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di N. 3 BILANCE MICROANALITICHE mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 02/09/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
